

# COMUNE DI FLORIDIA

*PROVINCIA DI SIRACUSA*



## REGOLAMENTO CONTRATTI

TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - FINALITA' E PRINCIPI

### **ART. 1 - FINALITA'**

1) - Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune di Floridia in attuazione dell'art. 59 comma 1 della legge 8/6/1990 n.142 e dello Statuto.

### **ART. 2 - PRINCIPI**

1) - Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti il Comune conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia, efficienza, correttezza amministrativa e trasparenza nelle procedure.

## CAPO II - DISPOSIZIONI COMUNI

### **ART. 3 - NORME APPLICABILI**

1) - L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi nazionali e regionali, dallo Statuto nonché dal presente regolamento.

2) - Il Comune uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni ed agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività criminosa.

### **ART. 4 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO**

1) - Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nelle località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2) - L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3) - Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente al Comune dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - il Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

- 4) - I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato alla impresa contraente.
- 5) - Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dalla Regione Siciliana.
- 6) - Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, con intervento a campione, per mezzo dei propri uffici, sia direttamente presso le strutture pubbliche e private, sia a mezzo di richiesta scritta ai contraenti, di accertare il puntuale rispetto del presente articolo.
- 7) Ad integrazione di quanto sopra si applicano nel Comune le disposizioni di cui al Capo IX della L.R. n.10/93.

## **ART. 5 - DISCIPLINA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI**

- 1) - Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente regolamento, la deliberazione a contrattare può anche approvare lo schema di contratto, ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare, come da allegato.
- 2) - Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitoli generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche; in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.
- 3) - Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.
- 4) - Per i contratti atipici o innominati, di cui all'art. 1322 del C.C. come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

### CAPO III - INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO

## **ART. 6 - RELAZIONE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' CONTRATTUALE**

- 1) - La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in merito all'attività contrattuale svolta sulla scorta delle informazioni e delle proposte all'uopo fornite dai dirigenti delle unità organizzative interessate alla gestione dei contratti e dal Segretario Generale, nonché sulla base delle risultanze del controllo di gestione di cui all'art. \_\_\_\_ dello Statuto. La Giunta, in tale contesto, può anche esprimere valutazioni e indicazioni per razionalizzare i procedimenti e conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia, proponendo - se del caso - modifiche al presente regolamento.
- 2) - L'attività di referto di cui al comma precedente può essere contenuta in apposita sezione della relazione illustrativa al conto consuntivo.
- 3) - In tale occasione e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio, su proposta delle Commissioni consiliari competenti e avvalendosi del Collegio dei revisori dei conti, può formulare indirizzi, determinare modalità di controllo politico-amministrativo dell'attività contrattuale e altresì deliberare modifiche al presente regolamento.

### CAPO IV - IL SEGRETARIO GENERALE E L'UFFICIO CONTRATTI

## **ART. 7 - SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE**

- 1) - Il Segretario Generale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto della competenza riservata ai responsabili dei servizi.
- 2) - Per procedimenti contrattuali interessanti più settori il Segretario Generale promuove - ove occorra - la riunione dei capi area interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.

#### **ART. 8 - L'ATTIVITA' DI ROGITO**

- 1) - Il Segretario Generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti dell'art. 97 dell'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. 29/10/1955 approvato con Legge 15/3/1963 n.16.
- 2) - In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione rogatoria è esercitata dal Vice Segretario Generale.
- 3) - Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli artt. 49 e seguenti del Capo I del Titolo II della Legge 16/2/1913 n.89, in quanto applicabili.
- 4) - In particolare l'Amministrazione si avvale di notai di fiducia per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.

#### **ART.9 - L'UFFICIO CONTRATTI**

- 1) - Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente regolamento, il Segretario Generale si avvale direttamente di una apposita unità organizzativa denominata Ufficio Contratti, collocato presso l'area amministrativa dell'ufficio tecnico comunale.
- 2) - La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio Contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della Legge 8/6/1990 n.142, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.
- 3) - L'Ufficio Contratti svolge, con la collaborazione dei responsabili degli uffici, gli adempimenti connessi ai procedimenti per la scelta dei contraenti e la stipulazione dei conseguenti contratti.

### TITOLO II - LA FASE PRECONTRATTUALE

#### CAPO I - LA LEGITTIMAZIONE DEI MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

#### **ART. 10 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE**

- 1) - La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita deliberazione a contrattare, avente i contenuti indicati nell'art. 56 comma 1 della Legge 8/6/1990 n.142 e nella L.R. 10/93.
- 2) - La competenza all'adozione di tale atto è della Giunta Municipale nei casi previsti dalla L.R. n.48/91.
- 3) - Nei casi restanti la competenza è del Consiglio, limitatamente alle tipologie contrattuali indicate nell'art. 32 comma 2 lett.a) della legge 8/6/1990 n.142 così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 48/91.

## **ART. 11 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CONTRATTI PASSIVI**

1) - Per i contratti appresso indicati dai quali derivi una spesa per il Comune, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione di cui all'art. 10 sono le seguenti:

- appalto e concessione di costruzione e gestione di opere:  
tutte le modalità annesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n.10/93.
- Appalto per la acquisizione di forniture di beni e servizi:  
tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie, con possibilità di ricorso in via ordinaria al sistema della trattativa privata per contratti di importo non superiore a 130 mila ECU, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 65 e 69 della L.R. n.10/93.
- Locazione immobiliare:  
trattativa privata, previa gara ufficiosa mediante avviso pubblico con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.
- Contratto aperto:  
a norma dell'art. 43 della L.R. n.10/93.
- Contratto d'opera:  
trattativa privata, per casi particolari e giustificati ove la qualità del contraente è essenziale.
- Contratto per prestazione d'opera intellettuale:  
trattativa diretta, previa - quando possibile, in rapporto alla natura dell'incarico - selezione fra una rosa di candidati prescelti in base ad idoneo curriculum. L'atto di affidamento dovrà contenere una adeguata motivazione sui criteri di scelta adottati ed altresì un giudizio di congruità del corrispettivo pattuito, in rapporto alle tariffe professionali o agli usi, nel rispetto della L.R. n.10/93 per quanto attiene all'affidamento di incarichi a tecnici.
- Acquisti di beni immobili:  
trattativa diretta, previa - se del caso - l'autorizzazione di cui alla legge 21/6/1896 n.218, e sulla base di apposita stima del valore effettuata dall'Ingegnere Capo del Comune e, ove richiesto, dagli altri organi tecnici delle Amministrazioni Pubbliche.
- Contratto di mutuo:  
trattativa privata, previi eventuali sondaggi esplorativi.
- Altri contratti:  
pubblici incanti, nei modi previsti dall'art. 36 della L.R. n.10/93;  
trattativa privata, art. 40 della citata legge; cottimo fiduciario art. 42 L.R. 10/93; interventi di urgenza e somma urgenza, art. 44 legge 10 più volte citata.

## **ART. 12 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CONTRATTI ATTIVI**

1) - Per i contratti appresso indicati dai quali derivi un'entrata per il Comune, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione di cui all'art. 10 sono le seguenti:

- alienazione di beni immobili:  
pubblici incanti (asta pubblica), salvo che il valore stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche ecceda i 278.886,73 Euro ex legge regionale

n.40/91 lettera m). Per importi inferiori, e comunque fino a 77.468,54 Euro è ammesso il ricorso alla trattativa privata o cottimo, previa adeguate forme di pubblicità. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quali la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse. In ogni caso deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento alla stima di cui sopra e previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

- Alienazione di beni mobili:

pubblici incanti (asta pubblica).

- Locazione o affitto di beni immobili:

pubblici incanti (asta pubblica). Si può provvedere ad affidamento diretto senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Gli uffici competenti devono garantire sempre la convenienza economica del contratto, potendosi ammettere una riduzione del canone unicamente a favore dei soggetti di cui sopra.

L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello Stato o di altri enti pubblici, è regolata dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

- Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile:

le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite da appositi regolamenti o, in mancanza, nella delibera che dispone per il singolo bene, garantendo in tutti i casi, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale, e che l'utilizzazione del bene sia compatibile con la particolare destinazione.

## CAPO II - LE PROCEDURE CONTRATTUALI

### **ART. 13 - ASTA PUBBLICA**

1) - Il procedimento proprio del sistema di contrattazione dell'asta pubblica o dei pubblici incanti o delle procedure aperte. è disciplinata dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

2) - Il Comune, per i pubblici appalti, si avvarrà dell'opera dell'ufficio regionale per i pubblici appalti. L'Amministrazione stabilirà l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. n.10/93.

3) - Alla pubblicazione dei bandi provvede l'Ufficio Regionale per i pubblici appalti al quale vanno trasmessi gli atti prescritti al punto 2.

4) - L'aggiudicazione definitiva avviene secondo i criteri e le modalità specificati nell'art.11 della L.R. n.10/93.

### **ART. 14 - PROCEDURA RISTRETTA**

1) - La procedura ristretta prescritta dal D.L. n.406 del 19/12/91 trova applicazione nell'ambito del territorio del Comune ai sensi dell'art. 9 della L. 9/3/89 n.86. L'amministrazione dovrà adottare bandi tipo prescritti dal citato decreto.

2) - La sottoscrizione dei bandi e la loro pubblicazione compete all'Ufficio Regionale per i pubblici appalti.

3) - L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito, ed è proclamata secondo le procedure prescritte dall'art. 8 della L.R. n.10/93.

4) - Alla Giunta compete l'approvazione della suddetta aggiudicazione, giusta l'art. 11 della L.R. 10/93.

#### **ART. 15 - APPALTO CONCORSO**

- 1) - L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare, del sistema di contrattazione dell'appalto-concorso.
- 2) - Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
- 3) - Ove per importi o tipi di contratto non debba farsi luogo all'applicazione di dette norme, il procedimento - nel pieno rispetto dei principi di concorrenzialità e parità di trattamento - è determinato volta per volta nella precitata deliberazione.
- 4) - L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità indicati nel precedente art. 13 punto 6.

#### **ART. 16 - PUBBLICO INCANTO**

- 1) - Il Comune di Floridia, per gli appalti di opere pubbliche e per quanto applicabili, anche per l'aggiudicazione delle forniture di beni e di servizi, di regola adotterà il sistema del pubblico incanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 10/93.
- 2) - L'aggiudicazione avverrà nei modi prescritti negli articoli precedenti ed ai sensi dell'art. 14 della pif volte richiamata L.R. 10/93.

#### **ART. 17 - TRATTATIVA PRIVATA**

La Giunta Municipale è autorizzata ad avvalersi in via generale del sistema a trattativa privata ai sensi dell'art. 78 della L.R. 10/93 e dell'art. 61 della L.R. n.26/93, nel limite massimo di 1.291,14 Euro oltre IVA per l'acquisizione delle seguenti categorie di beni:

- 1) - acquisto di stampati, carte, registri, cancelleria per gli uffici comunali e per le scuole elementari e materne;
- 2) - acquisto manifesti murali ed opuscoli;
- 3) - acquisto di attrezzature mobili ed arredi per gli uffici;
- 4) - acquisto di software per elaboratori;
- 5) - acquisto materiale di pulizia e disinfettante per gli immobili comunali e per le scuole elementari e materne;
- 6) - per lavori di riparazioni degli automezzi comunali;
- 7) - acquisto di attrezzature e macchinari vari;
- 8) - acquisto di materiale elettrico per pubblica illuminazione, immobili comunali e scuole;
- 9) - acquisto di materiale edile e idraulico per la manutenzione degli immobili comunali, scuole, acquedotto e fognature.
- 10) - Contratti assicurativi.
- 11) - Noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche.
- 12) - Acquisto di libri, pubblicazioni, video cassette, dischi, software per la Biblioteca.

Per ogni gara saranno invitate almeno 5 ditte.

Inoltre la Giunta Municipale è autorizzata ad avvalersi del sistema a trattativa privata in mancanza di offerte, dopo che sia stato esperito un pubblico incanto.

## **ART. 18 - CONCORSO DI IDEE O PER PROGETTI**

- 1) - Qualora, per individuare le modalità o gli strumenti più idonei al miglior perseguimento degli interessi pubblici affidati alle sue cure, l'Amministrazione intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi, tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, indice un concorso di idee o per progetti.
- 2) - Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 6/11/1962 n.1930.
- 3) - Nella deliberazione, con la quale la Giunta dispone di ricorrere al concorso, sono indicate le ragioni di tale scelta e altresì le disposizioni eventualmente occorrenti, a modifica o integrazione della disciplina richiamata al comma 2.
- 4) - La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione la cui composizione è fissata nella delibera di cui al comma 3. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell'art. 26.
- 5) - Sentita la Commissione di cui al comma 4, la Giunta delibera la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo, salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

## **ART. 19 - CONCESSIONI**

- 1) - Per la concessione di pubblici servizi di cui all'art.22, comma 3 lett. b) della L. 8/6/90 n.142, si applica di norma e fatte salve le leggi speciali, l'art. 267 del R.D. 14/9/1931 n.1175, con possibilità di utilizzo discrezionale del sistema dei pubblici incanti. Competente a deliberare in proposito è il Consiglio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. f) della richiamata legge 8/6/90 n.142.
- 2) - Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si rinvia all'art. 12 del presente regolamento.
- 3) - Per la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, si applica la normativa statale, comunitaria e regionale vigente. La competenza a deliberare è disciplinata dall'art. 10.
- 4) - Per la concessione di servizi, strumento di carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio delle funzioni proprie del Comune in vista della realizzazione di un'opera o di un intervento (redazione di progetti o studi di fattibilità, acquisizione pareri, nulla osta, autorizzazioni e simili, reperimento aree, direzione lavori, collaudo), ci si avvale delle norme di cui all'art. 65 della L.R. 10/93, e nei casi non prescritti dal predetto articolo, del procedimento di cui all'art. 17, assicurando, ove possibile, un confronto concorrenziale tra candidati in possesso di adeguati requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

## **ART. 20 - COLLABORAZIONI ESTERNE**

- 1) - Per le prestazioni per le quali sia puntualmente accertata l'impossibilità di ricorso a personale interno, la Giunta provvede mediante contratto per prestazione d'opera intellettuale.

## **ART. 20/BIS - CONCORSO DI PROGETTAZIONE**



1) - Per le opere di alta complessità e di rilevante interesse artistico si applica l'art. 26 della L.R. 10/93.

### CAPO III - NORME COMUNI

#### **ART. 21 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI DI GARA**

- 1) - Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le modalità occorrenti in apposito regolamento, ai sensi della legge 7/8/1990 n.241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge.
- 2) - Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, la deliberazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.

#### **ART. 22 - IMPORTO A BASE DI GARA - IMPORTO CONTRATTUALE**

- 1) - Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la delibera a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia automaticamente pari a quello posto a base della gara.

#### **ART. 23 - ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE**

- 1) - Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi indempienze, particolarmente nelle materie di cui all'art. 4 - debitamente comprovate, e quelli che rientrano nelle norme di cui alla legge 19/3/90 n.55 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) - Le cause di esclusione di cui al comma 1 sono indicate negli appositi provvedimenti di cui agli artt. 13, 14 e 15.
- 3) - Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche e per le pubbliche forniture.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE PROBLEMI DI COMPETENZA E SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI**

- 1) - In tutti i casi nei quali sussistano ragioni di dubbio, incertezza o conflitti in ordine all'individuazione del responsabile competente a sottoscrivere atti del procedimento, decide insindacabilmente il Segretario Generale.
- 2) - Compete alla Giunta designare il sostituto del responsabile in caso di assenza o impedimento, tutte le volte in cui nell'unità organizzativa interessata non vi siano figure responsabili vicarie.

#### **ART. 25 - VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRECONTRATTUALI**

1) - Per la trattativa privata, e qualsiasi altra fase precontrattuale, la proposta di aggiudicazione è fatta constare in una relazione sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio interessato al contratto.

#### **ART. 26 - DELIBERA DI CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE**

1) - Alla conclusione della fase procedimentale di cui agli articoli che precedono provvede in ogni caso la Giunta, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.

2) - La delibera con cui si aggiudica il contratto ovvero si approva la aggiudicazione già intervenuta, è adottata, di norma, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di cui all'art. 25, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.

3) - Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo, la Giunta sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni ovvero ne fa motivata proposta al Consiglio, per i casi di sua competenza.

#### **ART. 27 - CONTROLLO DI LEGALITA' SUGLI SCHEMI DI CONTRATTO**

1) - Per la formalizzazione dei contratti da stipularsi per scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 l'unità organizzativa competente alla relativa redazione ne predispone lo schema in conformità alle deliberazioni di cui agli artt. 10 e 26.

2) - Lo schema, con i relativi allegati, deve essere trasmesso alla Segreteria Generale o dalla stessa essere richiesto per il controllo della corretta impostazione giuridico-formale dell'atto.

3) - Il Segretario Generale, dopo aver apportato eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie od opportune, restituisce lo schema all'unità competente nel termine massimo di dieci giorni.

#### **ART. 28 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1) - La stipulazione del contratto - nei modi e forme di cui agli articoli che seguono - deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dall'esecutività della deliberazione di cui all'art. 26, previa acquisizione della certificazione antimafia prescritta dalla legge, qualora alla stessa non si sia provveduto ai sensi dell'art. 26, comma 2.

2) - Colui che rappresenta la parte contraente è tenuto a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.

3) - Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine. All'uopo deve essere formalmente comunicata al Comune la volontà di sciogliersi dall'impegno.

#### **ART.29 - ESEGUIBILITA' ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE**

- 1) - Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data di stipulazione.
- 2) - Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate e segnalate dagli uffici competenti, con la deliberazione di cui all'art. 26 si può autorizzare gli uffici medesimi a dare avvio all'esecuzione del contratto, previa dichiarazione di insussistenza di misure di prevenzione o cause ostative nelle more dell'acquisizione degli accertamenti antimafia.
- 3) - L'autorizzazione può altresì essere rilasciata dal Sindaco in ogni altro momento successivo alla deliberazione di cui all'art. 26 e antecedente l'eseguibilità del contratto di cui al comma 1.
- 4) - Competono in tali casi all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto, semprechè risulti da apposito verbale l'effettivo inizio dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 30 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA**

- 1) - Qualora ricorrano circostanze di urgenza o somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di prestazioni da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Sindaco può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di spesa di 25.822,84 Euro per gli interventi indifferibili. Per le eventuali somme eccedenti dovrà essere applicato il successivo comma 2. Nei casi prescritti dall'art.44 della L.R. 10/93 si applicheranno le norme in caso indicate.
- 2) - Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il dirigente deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.
- 3) - Nel termine di cui all'art. 23 del D.L. 2/3/1989 n. 66, convertito nella legge 26/04/1989 n.144, la Giunta approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, adottando altresì le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.
- 4) - E' fatto obbligo ai dirigenti di cui al comma 2 di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare - anche tramite variazioni del bilancio medesimo - la spesa da sostenere in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà motivatamente darsene conto nella relazione di cui allo stesso comma.

#### **ART. 31 - SOGGETTI COMPETENTI ALLA STIPULAZIONE**

- 1) - I dirigenti stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti.
- 2) - La competenza è, di norma, del dirigente dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto.
- 3) - Il proponente la stipulazione degli atti rimane sempre l'Ufficio Contratti.

#### **ART. 32 - FORMA DEI CONTRATTI**

- 1) - I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con la assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di Notaio quando prescritto per legge.
- 2) - I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito a trattativa privata.

Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di lettere, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale ovvero qualora si tratti di contratto di importo limitato e le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

### **ART. 33 - DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE CONTRATTUALI**

- 1) - Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la delibera a contrattare non dispongano diversamente.
- 2) - I contratti, sia in forma pubblica che per scrittura privata, sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
- 3) - L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete all'Ufficio Contratti, il quale è tenuto a provvedervi in modo da garantire il rispetto del termine di cui all'art. 28 comma 1.
- 4) - Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato presso la tesoreria comunale e previo ordine di riscossione da rilanciarsi dalla Ragioneria municipale, previa richiesta dell'Ufficio competente. A stipula avvenuta, il conguaglio dovrà effettuarsi sulla base di apposito rendiconto.
- 5) - Anche per i contratti di durata pluriennale i diritti vanno versati in unica soluzione per il valore del rogito.
- 6) - Qualora il Comune intervenga nell'atto in qualità di socio di Società miste, per l'esercizio di pubblici servizi, dal valore contrattuale su cui applicare i diritti di Segreteria dovrà essere detratta la quota del Comune.

### **ART. 34 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

- 1) - La cauzione definitiva - pari al 5% dell'importo contrattuale - deve essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando, nell'invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. L'accertamento della regolare costituzione della cauzione compete ai soggetti di cui all'art. 31 che ne danno attestazione in contratto.
- 2) - Non si fa luogo alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti di modesta entità, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.
- 3) - Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali relative ai contratti d'appalto di opere pubbliche.
- 4) - Si applicano altresì le norme di cui agli articoli da 179 a 181 del R.D. 12/2/1911 n.297, rimaste in vigore per effetto dell'art. 64, 1° comma lett. a) della legge 8/6/1990 n.142.

### **ART. 35 - IL REPERTORIO DEI CONTRATTI**

- 1) - A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.

2) - I dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriamento dello stesso ai sensi del 3° comma, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata all'Ufficio Contratti, in duplice originale, corredato dei relativi allegati.

3) - Il Segretario Generale, a mezzo dell'Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli per ordine cronologico.

#### **ART. 36 - ORIGINALI E COPIE DEL CONTRATTO**

1) - Il contratto è formato in unico originale, quando trattasi di atto pubblico amministrativo; per gli altri atti dell'Amministrazione, se le parti ne abbiano fatta preventiva richiesta, possono formarsi più originali.

2) - Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriamento.

3) - Per i contratti di sua competenza, di cui all'art. 10, comma 3, e per quelli di cui all'art. 35 comma 2, l'Ufficio Contratti cura la trasmissione delle copie occorrenti, corredate degli estremi di repertoriamento e registrazione, al dirigente stipulante ed agli uffici interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

### TITOLO IV - LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### **ART. 37 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE**

1) - Dell'esecuzione del contratto è di norma responsabile il dirigente dell'unità organizzativa che ha proposto il contratto medesimo. Tale responsabilità può tuttavia essere assegnata, con atto scritto e comunicato al terzo contraente, al funzionario dell'unità operativa direttamente interessata alle prestazioni dedotte in contratto.

2) - Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compreso l'assenso a sospensioni e proroghe, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti.

3) - Qualora durante l'esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi ovvero occorra recare modifiche all'oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte dell'Amministrazione, il responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente le opportune segnalazioni.

4) - Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

#### **ART. 38 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI**

1) - Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione, dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali o cui comunque sono connessi effetti giuridici per le parti, sono effettuate, di norma e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.

2) - Le notifiche e le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.

3) - Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna diretta al responsabile di cui all'art. 37, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.

4) - L'avviso di ricevimento o la ricevuta fanno fede delle avvenute notifiche e comunicazioni e alla loro data è fatto esclusivo riferimento per gli effetti legali conseguenti.

#### **ART. 39 - CESSIONE DI CONTRATTO**

1) - E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con il Comune.

2) - La cessione del contratto, non autorizzata, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

3) - Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

#### **ART. 40 - SUB-CONTRATTI**

1) - L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte. E' conseguentemente fatto divieto di eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante sub-contratti prestazioni medesime.

2) - Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il sub-contratto parziale può tuttavia essere autorizzato dalla Giunta, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto proposto come sub-contraente sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.

3) - L'istruttoria, preordinata al rilascio dell'autorizzazione, compete al responsabile di cui all'art.37.

4) - Il sub-contratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione - in relazione alla sua consistenza - e costituisce titolo per la risoluzione del contratto principale senza ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

5) - Nei casi di sub-contratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale, il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. L'Amministrazione può richiedere copia del sub-contratto stipulato.

6) - Si fa rinvio alla legge per la disciplina del sub-appalto e degli altri contratti derivati dal contratto di appalto di opera pubblica. La autorizzazione è rilasciata dal dirigente di cui all'art. 37 comma 1.

7) - Non sono in ogni caso considerati sub-contratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l'obbligazione assunta.

#### **ART. 41 - CESSIONE DI SOMME DOVUTE DAL COMUNE**

1) - Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dal Comune a qualunque titolo in dipendenza di contratti si osservano le norme della Contabilità dello Stato, salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.

## **ART. 42 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

- 1) - E' fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all'oggetto delle prestazioni come dedotte in contratto, se non nei modi di cui nei commi seguenti.
- 2) - Se variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si reputano opportune per la migliore esecuzione del contratto, il responsabile di cui all'art. 37 ne formula tempestiva proposta all'amministrazione, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti tecnico-amministrativi.
- 3) - Dette modifiche non possono essere eseguite se non sia intervenuta apposita deliberazione di approvazione della proposta, da parte dell'organo che ha adottato la deliberazione a contrattare, nè sia stata stipulata la conseguente appendice al contratto principale.
- 4) - Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto dell'art. 29, comma 2.
- 5) - Chi dà disposizioni intese ad introdurre le variazioni o le aggiunte di cui al comma 1, senza esserne legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche. Parimenti lo è il terzo contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi della deliberazione di cui al comma 3.
- 6) - Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto, fatto salvo la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.
- 7) - Per i contratti d'appalto di opere pubbliche si applicano altresì, quanto al potere di variazione in capo all'Amministrazione, ai suoi limiti, alla soggezione dell'appaltatore, agli effetti sul contratto, le norme speciali dettate dalla legge e dal capitolato generale di cui al D.P.R. 16/7/62 n. 1063.

## **ART. 43 - TERMINI DI ESECUZIONE**

- 1) - L'inizio dell'esecuzione ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di efficacia del contratto, come stabilita dall'art. 29, salvo diverso accordo tra le parti o disposizione scritta dell'Amministrazione.
- 2) - I termini di esecuzione decorrono dalla suddetta data di inizio, da comprovarsi con apposito verbale, qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorra la necessità di effettuare in contraddittorio operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall'ordine di inizio comunicato nei modi di cui all'art. 38.
- 3) - Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge - da farsi comunque constare in apposito atto, a cura del responsabile di cui all'art. 37 - l'esecuzione del contratto non può essere per nessun motivo sospesa o rallentata. Per quanto attiene all'esecuzione delle opere pubbliche si applica, nei confronti dei direttori dei lavori, il comma 9 dell'art. 13 della L.R. 10/93.
- 4) - Fuori dai casi di cui al comma precedente, il ritardo nell'esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l'applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.
- 5) - Nel caso di accertato grave inadempimento si applicheranno le disposizioni legislative in materia, mentre qualora si dovesse reiterare un inadempimento riconducibile al punto precedente, il Dirigente l'ufficio, con provvedimento motivato ne determina l'esclusione da successivi contratti con il Comune.

#### **ART. 44 - CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

- 1) - Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi alla Amministrazione è fisso ed invariabile ed è altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale del contratto.
- 2) - Per casi adeguatamente motivati in ragione della specialità del contratto o di altre eccezionali circostanze, il corrispettivo può essere determinato in via presuntiva o essere soggetto a revisione. La deliberazione a contrattare indicherà allora le modalità di calcolo del corrispettivo, quale dovrà determinarsi a consuntivo, ovvero il meccanismo revisionale.
- 3) - Il corrispettivo, liquidato dal dirigente di cui all'art. 37, comma 1 è pagato a seguito di regolare esecuzione del contratto. Possono tuttavia farsi pagamenti in conto, in ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del contratto o lo pretendano le modalità particolarmente gravose della prestazione. Detta possibilità è comunque prevista in contratto.
- 4) - Non può farsi luogo ad anticipazioni del prezzo se non previsto dalla legge.
- 5) - Anche in deroga ai commi che precedono valgono per il contratto di appalto di opera pubblica le norme speciali per esso dettate dalla legge e dal Capitolato di cui al D.P.R. 16/7/62 n.1063 e dall'art. 23, commi 10, 11 e 12 della L.R. 10/93.

#### **ART. 45 - PENALITA'**

- 1) - Il contraente del Comune è soggetto a penalità, consistenti in somme di denaro, quando non ottemperi a determinate prescrizioni ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.
- 2) - Ogni contratto determina con precisione entità e modi di applicazione delle penalità, in rapporto all'importanza che le inadempienze di cui al comma 1 rivestono nell'economia del contratto stesso.
- 3) - Spetta in ogni caso al responsabile di cui agli artt. 37 e 43 attestare le circostanze che danno luogo all'applicazione delle penalità e l'ammontare concreto delle stesse.
- 4) - Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo. Possono per insufficienza dei predetti crediti, essere trattenute sulla cauzione; in tal caso l'importo della cauzione deve essere reintegrato nei termini comunicati dal dirigente di cui all'art. 37, comma 1.
- 5) - Le penalità non possono essere disapplicate o rimborsate, nemmeno parzialmente, se non con deliberazioni motivate della Giunta, su domanda del contraente, sentito il responsabile di cui al comma 3.
- 6) - Se non diversamente pattuito nel contratto, le penalità non precludono la richiesta del risarcimento dei danni ulteriori.

#### **ART. 46 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

- 1) - Salvi i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempimento in senso proprio, per i quali spetta al responsabile - ai sensi dell'art. 42 e 48 - adottare le misure necessarie, compete alla Giunta Comunale, su proposta dettagliata del responsabile del contratto, adottare i provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento nonché ad esperire le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni subiti.



2) - Compete altresì alla Giunta, sempre sul fondamento di circostanziata proposta del responsabile competente, disporre la rescissione o l'esecuzione d'ufficio del contratto d'appalto di opera pubblica, nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge.

#### **ART. 47 - RINNOVAZIONE TACITA**

1) - Tutti i contratti devono avere termine certo e incondizionato di scadenza.

2) - Qualora, per taluni tipi di contratto, sia prevista secondo legge la clausola di rinnovazione tacita salvo disdetta entro un termine prefissato, tale clausola ha piena efficacia tra le parti. L'Amministrazione tuttavia, anche quando non intenda dare disdetta, dovrà deliberare entro il suddetto termine il rinnovo del contratto.

3) - La delibera è proposta dal responsabile di cui all'art. 37.

### TITOLO V - IL COLLAUDO

#### **ART. 48 - OBBLIGO DEL COLLAUDO**

1) - Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo tecnico ai fini della loro accettazione.

2) - Il collaudo è effettuato da esperti della materia nominati tra i dipendenti del proprio ufficio dal responsabile dell'unità organizzativa interessata, ovvero da esperti esterni nominati dalla Giunta, qualora lo preveda il contratto in relazione a prestazioni di particolare complessità.

3) - Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime, risultante da apposite certificazioni o dichiarazioni rese dai dirigenti responsabili.

4) - Il collaudo della prestazione, di cui al presente titolo, vale come liquidazione tecnica, ai sensi del regolamento di contabilità, per la spesa da sostenere a pagamento del corrispettivo.

#### **ART. 49 - CONTENUTO E FORMA DEL COLLAUDO**

1) - Il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo qualora trattasi di prestazioni di particolare complessità, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.

2) - Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.

#### **ART. 50 - ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DEL COLLAUDO**

- 1) - Qualora stabilito in contratto l'Amministrazione approva il collaudo e conseguentemente accetta in via definitiva la prestazione resa.
- 2) - In ogni caso il responsabile provvede allo svincolo della cauzione eventualmente prestata a garanzia del contratto.

#### **ART. 51 - PRESTAZIONE NON CONFORME AL CONTRATTO**

- 1) - Il collaudatore, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto, dispone ove possibile per la regolarizzazione assegnando al contraente un congruo termine. Tale termine non esenta dall'applicazione di eventuali penalità di ritardo.
- 2) - In casi particolari e ove ne rilevi l'opportunità il collaudatore può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.
- 3) - Qualora il collaudo abbia esito negativo, l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta, rifiuta la prestazione non conforme e adotta altresì a danno del contraente gli altri provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compreso l'incameramento della cauzione.

#### **ART. 52 - VIZI OCCULTI, GARANZIA**

- 1) - L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo. Allo scopo nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.
- 2) - La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.
- 3) - In caso di inottemperanza la Giunta si riserva di far eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi.

#### **ART. 53 - OPERE PUBBLICHE: RINVIO**

- 1) - Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale, si fa rinvio integrale alla normativa speciale vigente. Le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.

### **TITOLO VI - I CONTRATTI IN ECONOMIA**

#### **ART. 54 - CONTRATTI IN ECONOMIA**

- 1) - I contratti in economia, occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, attengono a negozi di limitato valore economico anche se ripetitivi nell'arco di un esercizio finanziario e di pronta esecuzione. Per tale ragione sono posti in essere senza ricorso alle procedure contrattuali disciplinate dal presente regolamento.

- 2) - Le modalità di conclusione dei contratti in economia, la forma degli stessi, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese, la competenza all'adozione degli atti a rilevanza esterna e delle deliberazioni, la responsabilità, i controlli e quant'altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, sono disciplinati nel regolamento di economato.
- 3) - Le norme del presente regolamento hanno valore di disciplina integrativa e suppletiva.

## TITOLO VII - CONTROVERSIE

### **ART. 55 - DECISIONE AMMINISTRATIVA**

- 1) - Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita all'integrazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è decisa preliminarmente in via amministrativa, entro 30 giorni dalla comunicazione del reclamo del contraente ovvero dalla relazione del responsabile del contratto.
- 2) - La decisione compete di norma al responsabile dell'ufficio interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all'assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento del contratto: in tali casi spetta agli organi collegiali, secondo le rispettive competenze.
- 3) - La decisione è notificata al contraente nel termine di 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che l'assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei successivi 30 giorni.

### **ART. 56 - ARBITRATO**

- 1) - Se, nei termini di cui all'articolo precedente, le determinazioni dell'Amministrazione non vengono assunte o accettate, la controversia può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante apposito compromesso.
- 2) - Il Collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.
- 3) - Per il Comune provvede alla nomina la Giunta, cui spetta altresì deliberare l'eventuale compromesso e l'impegno delle spese di giudizio e di onorario.
- 4) - Il Collegio si riunisce presso l'Amministrazione comunale e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.
- 5) - Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

### **ART. 57 - GIUDICE ORDINARIO**

- 1) - Qualora nei contratti vi sia espressa esclusione del ricorso all'arbitrato ovvero quando le parti, per la controversia di cui all'art. 60 tra loro insorta, non si accordino per tale rimedio, è dato ricorso al giudice ordinario, a norma del codice di procedura civile.

2) - Nel contratto sarà indicata la competenza del Foro di Siracusa.

#### **ART. 58 - APPALTO DI OPERA PUBBLICA**

1) - Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie relative a contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge e col D.P.R. 16/07/1962 n.1063.

### TITOLO VIII - CONSERVAZIONE CONTRATTI

#### **ART. 59 - UFFICIO PREPOSTO**

1) - Di tutti i contratti stipulati ai sensi del presente regolamento, gli uffici ed i servizi interessati hanno l'obbligo di trasmettere copia dell'atto sia esso di adesione (SIP - ENEL - ASSICURAZIONI ecc.) per lettera commerciale e sotto ogni altra forma, unitamente alla delibera che l'approva all'ufficio Contratti del Comune per l'eventuale assoggettamento ai diritti di Segreteria, catalogazione e conservazione agli atti del Comune.

### TITOLO IX - NORME FINALI

#### **ART. 60 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1) - Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio su proposta della Giunta ovvero delle Commissioni consiliari competenti attivate su iniziativa di almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, formulata di norma nei modi e nelle circostanze di cui all'art. 6, quando si tratta di revisione organica o comunque sostanziale.

2) - L'iniziativa per la modifica è invece assunta in ogni tempo dal responsabile del settore interessato quando occorra adeguarsi a disposizioni cogenti di fonti normative superiori ovvero effettuare aggiustamenti puntuali o anche rimediare a disfunzioni operative indotte da norme regolamentari.

#### **ART. 61 - NORMA TRANSITORIA**

1) - Sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento, in quanto compatibili con i principi della legge 8/6/1990 n.142 e della legge regionale n.48/91 e con le disposizioni dello Statuto.

2) - Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate alla data suddetta, restano valide le disposizioni per essi dettate nella delibera a contrattare, nel capitolato e negli atti di gara anche se contrastanti con le norme del presente regolamento purchè conformi a quanto prescritto al comma 1 e qualora non possono essere senza danno sostituite o modificate.

## **ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE**

1) - Il presente regolamento diviene esecutivo a norma della legge 8/6/90 n.142 così come integrato e modificato dalla legge regionale 11/12/1991 n.48 a seguito dell'approvazione intervenuta ai sensi degli artt. 11 e 17 della L.R. 3/12/1991 n.44 e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.  
- 01/Ottobre/1994.

### IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI FLORIDIA

E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.102 DEL 30 GIUGNO 1994.

E' STATO APPROVATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLA SEDUTA DEL 18 AGOSTO 1994 CON DECISIONE 11141/11558.

E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 31 AGOSTO 1994 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 14 SETTEMBRE 1994.

E' ENTRATO IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PREDETTA RIPUBBLICAZIONE E CIOE' IL 1^ OTTOBRE 1994.

E' STATO INTEGRATO L'ART. 17 CON IL PUNTO 12 CON DELIBERAZIONE N.22 DEL 15/02/1995 APPROVATA DAL CO.RE.CO. CENTRALE NELLA SEDUTA DEL 09/03/1995 CON DECISIONE N. 3692/3577.

E' STATO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERA N.10 DEL 15/03/2002.

E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL GIORNO 18 APRILE 2002 PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 02 MAGGIO 2002.



Contratt.doc/Regolam